



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

Via Balbi, 5 – Genova - tel. 010 209 51308

OGGETTO: (ASE 42/2019) PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA “RICOLLOCAZIONE DEL POLO GENOVESE DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA NEL PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI ERZELLI”.

Intervento finanziato nell'ambito del Patto della Città con risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2014-2020

CIG: 8080281AD0 CUP D39F17000120001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTI gli atti della procedura aperta di cui all’oggetto;
- RICHIAMATO il verbale n. 1 del 10/12/2019, relativo alla seduta telematica per l’apertura della documentazione amministrativa della procedura in oggetto, esaminata la quale è stata disposta l’esclusione della costituenda A.T.I. Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. (mandataria) – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. (mandante), poiché il contratto di avvalimento presentato mancava della firma di una delle due parti; ciò tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali e delle indicazioni dell’ANAC rinvenute in merito alla problematica;
- DATO ATTO della comunicazione da parte dello scrivente Responsabile del Procedimento alla suddetta ATI dell’esclusione, inviata martedì 17 dicembre 2019 14.54.15 CET, tramite il canale “comunicazioni” di Sintel (ID n. 119537654), nella quale sono stati indicati i motivi dell’esclusione medesima;
- VISTA l’istanza di annullamento in via di autotutela pervenuta da Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl (mandataria), tramite il canale comunicazioni Sintel (ID n. 119868626, domenica 22 dicembre 2019 11.29.42 CET) con la quale detto concorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione e la riammissione dell’RTI;
- RICHIAMATA la comunicazione dello scrivente Responsabile del Procedimento inviata lunedì 23 dicembre 2019 13.07.37 CET, tramite il canale “comunicazioni” di Sintel (ID n. 119898325), con la quale si respinge l’istanza di annullamento;
- VISTO il ricorso al Tar Liguria presentato dalla A.T.I. Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l., assunto a prot. n. 2625 del 16/01/2020;
- DATO ATTO che l’Università si è costituita in giudizio innanzi al TAR Liguria con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per opporsi al ricorso anzidetto;
- DATO ALTRESI’ ATTO che con decreto cautelare del Presidente del TAR LIGURIA, SEZ.I, N.

21/2020, assunto a prot. n. 3223 del 17-01-2020, è stata accolta la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie e, per l'effetto, è stata disposta l'ammissione con riserva della costituenda A.T.I. ricorrente alla procedura di gara in oggetto;

- RICHIAMATO il Provvedimento dello scrivente Responsabile del Procedimento in data 20 gennaio 2020 (ID n. 120695937) con il quale, in adempimento del suddetto decreto cautelare del Presidente del TAR LIGURIA, SEZ.I, N. 21/2020, sono stati disposti: - l'ammissione con riserva alla procedura in oggetto della costituenda A.T.I. Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.; - la pubblicazione sul sito Internet dell'Università e sul portale Sintel; - l'invio della comunicazione medesima all'ATI; - l'invio della comunicazione stessa alla Commissione Giudicatrice ai fini della convocazione in seduta pubblica per l'apertura della busta recante l'offerta tecnica della A.T.I. così riammessa; - l'attivazione della procedura di intervento tecnico sul portale telematico Sintel e sul portale ANAC - AVCPASS;
- CONSIDERATO che a seguito di più approfondito esame dell'anzidetto ricorso proposto al TAR Liguria dall'ATI Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.– Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l., è emerso che a pag. 5 l'ATI ricorrente afferma che *“In quanto all’offerta economica, il RTI esponeva un importo finale di € 246.432,47 [v., ancora, doc. 7], pari ad un ribasso del 71,63000 % su quello fissato a base d’asta ai sensi del § II.2.14 del Bando [v. ancora, doc. 1]”*;
- CONSIDERATO ALTRESI' che in tal modo l'ATI Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l.– Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. ha reso nota la propria offerta economica prima che sia stata completata la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice in ordine alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, inclusa ora - con riserva - la stessa ATI ricorrente;
- RILEVATO che per costante giurisprudenza occorre che, a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, venga garantita non solo la separazione fisica dell'offerta economica da quella tecnica ma anche che le offerte economiche restino segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le valutazioni sugli aspetti tecnici; ciò al fine di tutelare il libero giudizio sull'offerta tecnica, che si conclude con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione;
- RILEVATO ALTRESI' che il principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela copra non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio, sicché *“già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica prima di quella tecnica è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione”* (Cons. Stato, Sez. V, 24/1/2019 n. 612);
- RITENUTO che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ora illustrato, l'ATI Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. (mandataria) – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. (mandante) abbia violato il principio di segretezza dell'offerta economica portando a conoscenza dell'Università il ribasso e l'importo del prezzo proposti dalla stessa ATI, mentre è in corso l'esame delle offerte tecniche dei concorrenti da parte della Commissione Giudicatrice ed è stata disposta dallo scrivente Responsabile del Procedimento l'apertura della busta recante l'offerta tecnica della medesima ATI in ottemperanza al decreto cautelare del TAR Liguria n. 21/2020 ai fini dell'esame anche dell'offerta economica dell'ATI (della stessa); sicché lo scrivente Responsabile del Procedimento non possa far altro che disporre l'esclusione dalla gara dell'ATI medesima per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, ferma la precedente determinazione all'esame del TAR Liguria, il quale potrà pronunciarsi anche in ordine al presente atto qualora l'ATI proponga nuova impugnativa;
- CONSIDERATO che la problematica relativa alla conoscenza dell'offerta economica della costituenda ATI ricorrente è stata comunicata tramite l'Ufficio Legale dell'Ateneo all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha suggerito di attendere la pronuncia del TAR sulla domanda cautelare della costituenda ATI ricorrente;

- DATO ATTO che con ordinanza 31/1/2020 n. 29 il TAR Liguria, Sezione I, ha accolto l'istanza cautelare della costituenda ATI ricorrente e per l'effetto ha confermato la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento di esclusione della medesima ATI dalla gara, in considerazione della necessità di approfondimenti in ordine alla questione dedotta in giudizio, sulla quale si sono formati orientamenti giurisprudenziali non univoci, nonché in considerazione della volontà di concludere il contratto di avvalimento che emerge dalla documentazione d'offerta sebbene non sia stato firmato il pertinente contratto;
- RILEVATO che nella suddetta ordinanza si afferma altresì “nell'opportuna sede di merito sarà valutata anche la questione afferente la rivelazione del valore dell'offerta economica di parte ricorrente”;
- DATO ATTO che nell'anzidetta situazione questa Università ha quindi inteso innanzitutto confermare l'ammissione con riserva della costituenda ATI ricorrente, già disposta con l'anzidetto Provvedimento 20 gennaio 2020 (ID n. 120695937), ma nel contempo la stessa ha rilevato che qualora si procedesse all'esame dell'offerta della costituenda ATI ricorrente dopo che è stata dalla stessa palesata la portata dell'offerta economica in violazione del principio di segretezza dell'offerta potrebbe alterare l'intera procedura di gara, con effetti evidentemente pregiudizievole per la stessa Università che è tenuta a portare avanti la gara con tempi e modalità certi e validi, sicché si è reso necessario e non più procrastinabile disporre l'esclusione della costituenda ATI per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, ferme restando le decisioni che venissero prese in sede giurisdizionale allorché l'ATI avesse proposto ulteriore impugnativa;
- CONSIDERATO quindi che con Provvedimento n. 506 del 05/02/2020, lo scrivente RP ha disposto (i) la conferma dell'ammissione con riserva alla procedura in oggetto della costituenda A.T.I., in adempimento dell'ordinanza del TAR Liguria, Sez. I, N. 29/2020; (ii) la successiva esclusione dell'ATI medesima dalla procedura aperta per violazione del principio di segretezza dell'offerta, sulla base delle considerazioni sopra svolte; (iii) l'invio del Provvedimento alla costituenda A.T.I. e comunque la pubblicazione sul sito internet dell'Università e sul portale Sintel; (iv) l'attivazione della procedura di intervento tecnico sul portale telematico Sintel per dare atto della nuova esclusione della costituenda ATI nonché (v) sul portale ANAC - AVCPASS; (vi) l'invio del Provvedimento alla Commissione Giudicatrice, nominata con DR n. 5850 del 09/12/2019;
- DATO atto che a fronte di istanza (urgente) di annullamento in via di autotutela di cui al prot. n. 7255 del 06/02/2020 lo scrivente RP ha motivatamente confermato la nuova esclusione con Provvedimento inviato tramite il canale “comunicazioni” di Sintel (ID 121364826) giovedì 6 febbraio 2020 17.55.03 CET;
- DATO ALTRESI' ATTO che, a seguito di ricorso per motivi aggiunti della costituenda ATI, con decreto inaudita altera parte 13/2/2020 n. 36/2020 il TAR Liguria, Sez. I, ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie e, per l'effetto, sospeso l'esecuzione del provvedimento di esclusione adottato dal R.P. n. 506/2020, avendo ritenuto che l'approfondimento delle questioni relative alla causa di esclusione, individuata dall'amministrazione nel disvelamento dell'offerta economica, possa essere utilmente operato nella sede di merito - come, del resto, già rilevato nell'ordinanza n. 29 del 31 gennaio 2020 - e che sia nel frattempo opportuno (anche nell'interesse pubblico all'utile svolgimento della procedura quale che sia l'esito finale della presente controversia), sospendere l'esecuzione del rinnovato provvedimento di esclusione delle società ricorrenti;

DISPONE

- 1) la nuova ammissione con riserva alla procedura in oggetto della costituenda A.T.I. Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. (mandataria) – Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. (mandante), in adempimento del decreto del TAR Liguria, Sez. I, N. 36/2020;
- 2) l’invio del presente Provvedimento alla costituenda A.T.I. e comunque la pubblicazione sul sito internet dell’Università e sul portale Sintel;
- 3) l’invio del presente Provvedimento alla Commissione Giudicatrice, nominata con DR n. 5850 del 09/12/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Mauro Maspero
(Firmato digitalmente)

\\10.187.0.146\sette_01\GOSIL_Supporto_Amministrativo\GOSIL\ERZELLI\verifica\INCARICO DI VERIFICA\PROCEDURA DI
GARA\ESCLUSIONI\secondo ricorso\provvedimento seconda riammissione con riserva.doc